

**Pareri resi sul
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000, N. 10**

TITOLO IV - Rapporto di lavoro

Art. 47 – Permessi retribuiti

In quali circostanze possono essere concessi i permessi previsti dall'art. 47 comma 2 del CCRL? E cosa si intende per motivi familiari?

Il comma 2 dell'art. 47 del CCRL del comparto non dirigenziale prescrive che al dipendente che ne faccia richiesta possono essere concessi, per "particolari motivi familiari o personali debitamente documentati", tre giorni di permesso retribuito per evento o n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato.

L'articolo in questione non reca un'elencazione esaustiva dei motivi per i quali il dipendente può richiedere i giorni di permesso retribuito, e in particolare non specifica cosa debba intendersi per motivi familiari. Su quest'ultimo argomento, poiché il contratto collettivo non ha apportato modifiche rispetto alla precedente disciplina, si ritiene costituisca un utile punto di riferimento l'art. 44 della l.r. n. 41/1985, come modificato dall'art. 38, comma 3, lettera c) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che prevedeva il congedo straordinario per "documentate gravi esigenze familiari". La stessa norma faceva espresso riferimento a "coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado" sebbene limitatamente al caso del congedo straordinario per decesso.

In assenza di una disciplina contrattuale più dettagliata, compete comunque all'Amministrazione, cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, valutare la particolarità dei motivi sui quali si basa l'istanza del dipendente ed adottare le conseguenti determinazioni.

Tra le motivazioni dei permessi di cui all'art.47 del CCRL vigente può rientrare quella relativa alla malattia dei figli?

Secondo quanto disposto al comma 2 dell'art.47 del CCRL vigente, a domanda del dipendente, nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente e cioè nel rispetto del limite di 45 giorni di cui all'art.44 della l.r. n.41/85, come modificato dall'art.38 della l.r. n.6/97, possono essere concessi "per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati" tre giorni di permesso retribuito per evento. La norma contrattuale non reca un'elencazione esaustiva dei casi ammessi, limitandosi a prevedere espressamente soltanto alcuni motivi di assenza, affidando pertanto agli uffici il compito di valutare caso per caso e di adottare le conseguenti determinazioni. In assenza di una più puntuale specificazione o di criteri limitativi della portata della norma di che trattasi, non si evince un generico impedimento a far rientrare tra le motivazioni dei permessi di cui all'art.47 del CCRL la malattia dei figli. La particolarità dell'evento rappresentato dal dipendente sarà comunque valutata dall'Amministrazione interessata cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, anche alla luce di un equo temperamento tra le esigenze di servizio e di quelle del lavoratore.

Tra le motivazioni dei permessi retribuiti previsti dall'art. 47 del vigente C.C.R.L. può rientrare la partecipazione dei figli a manifestazioni sportive?

La motivazione indicata non può giustificare la concessione del permesso in questione, anche se il citato art. 47 fa riferimento a "particolari motivi familiari o personali" documentati, a differenza del contratto precedente che al fine della fruizione di tali permessi richiedeva "gravi motivi personali o familiari debitamente documentati". Si ritiene infatti che la particolarità della motivazione debba essere valutata prendendo comunque a riferimento la natura dei casi specificati, sia pure solo a titolo esemplificativo, dal comma 2 dell'art. 47 del C.C.R.L.; tali fattispecie, sebbene non tutte connesse a situazioni patologiche, sono però caratterizzate da un serio impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa, come peraltro si rileva dal tenore dell'intero art. 47.

Ad un dipendente che ha già fruito di tre giorni di permesso retribuito per assistere un familiare ricoverato in ospedale possono essere concessi ulteriori tre giorni di permesso in relazione alla circostanza che il medesimo familiare successivamente subisce un'operazione? Questo nuovo fatto può essere considerato come un altro evento?

L'art.47 del CCRL prevede che "possono essere concessi a domanda - per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati - tre giorni di permesso retribuito per evento" senza precisare cosa debba intendersi per evento. In assenza di una diversa specificazione, è da considerare evento ogni fatto, la cui particolarità sarà valutata dall'Amministrazione interessata cui si attesta la discrezionalità nella concessione dei permessi, ritenendosi comunque che occorra almeno la soluzione di continuità tra due fatti per poter essere in presenza di due diversi eventi, circostanza che non sembra sussistere nel caso specifico.

Qual è la decorrenza dei giorni di permesso per lutto?

L'art.47 del CCRL prevede, al comma 1, che il dipendente, in caso di "lutti per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado", ha diritto di assentarsi nell'anno solare per tre giorni per evento, senza precisarne la decorrenza. In assenza di una specifica previsione contrattuale, si ritiene che per le modalità di fruizione di tali permessi possa correttamente farsi riferimento alla disciplina contenuta nel "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, concernente congedi per eventi e cause particolari" adottato dal Ministro per la Solidarietà Sociale di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e per le Pari Opportunità con il Decreto n.278 del 21 luglio 2000. I permessi retribuiti per eventi particolari quali il decesso del coniuge, di parenti o affini sono disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art.1 del suddetto Regolamento ove è stabilito, in particolare, che il dipendente deve previamente comunicare al datore di lavoro "l'evento che dà titolo al permesso" - da documentare comunque con la relativa certificazione - e "i giorni nei quali esso sarà utilizzato", che "i giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso" ed infine che "nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi".

E' possibile applicare l'istituto dei permessi retribuiti, disciplinato dall'art. 47 del CCRL del comparto non dirigenziale, all'assenza dal servizio di un dipendente nominato componente del consiglio di amministrazione di un consorzio interregionale per partecipare alle riunioni dello stesso?

La fattispecie rappresentata non è compresa tra le motivazioni per le quali possono essere concessi i permessi retribuiti di cui all'art. 47 del CCRL. L'incarico in questione appare configurarsi come incarico aggiuntivo soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e da svolgersi fuori dall'orario di lavoro o ricorrendo all'istituto delle ferie.